



2023-2027

STATUTO

FEDERAZIONE
INDACATI
NS
UOVI
ISTRUZIONE E RICERCA

COSTITUZIONE E SCOPI

La Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca (Fe.N.S.I.R.), viene fondata nel 2022, con sede legale e amministrativa in Bergamo, rappresenta i dipendenti, in servizio e in quiescenza del Comparto Istruzione, Università, Ricerca e AFAM, sia della scuola statale che privata/paritaria e si propone di tutelare sul piano sindacale e professionale, nei modi e nelle forme previste dalla Legge tutto il personale della scuola e dell'università e della dirigenza scolastica. Per una migliore valorizzazione delle diverse specificità si suddivide in Autonomie Sindacati Autonomi Federati (SAF) che si doteranno di uno statuto conforme e in armonia con il presente.

La FeNSIR può aderire ad una Confederazione Sindacale. Il Consiglio Nazionale, per mandato Congressuale, può stipulare patti confederali, esclusivi o plurimi con Confederazioni Rappresentative del mondo del lavoro pubblico e privato.

Art. 2

La FeNSIR è soggetto politico unitario che si articola a livello nazionale in Sindacati Autonomi Federati coincideranno con quelle esistenti delle Associazioni, sindacali e professionali che ad essa abbiano aderito o aderiranno attribuendo alla FeNSIR, la piena titolarità delle deleghe sindacali. Nel caso di adesione di associazioni sindacali antepongono alla propria sigla esistente l'acronimo "FeNSIR" e saranno inseriti come SAF di cui al successivo art. 7, garantendo autonomia patrimoniale e organizzativa.

Ai Sindacati Autonomi Federati, di cui al capoverso precedente, sono garantite autonomia organizzativa dotandosi di uno statuto e di un codice fiscale proprio. La Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca devolve a ciascun Sindacato Autonomo Federato le quote spettanti pari al 50%, in base agli iscritti aderenti al singolo Sindacato Autonomo Federato, garantendo a livello centrale i servizi generali e organizzativi, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 35 del presente statuto.

Art. 3

Ai Sindacati Autonomi Federati provenienti da altra realtà associativa sindacale e non, viene garantita immediatamente l'autonomia organizzativa, patrimoniale e politica purché non difforme dalla linea politica della Federazione. Alla Federazione verranno attribuite le trattenute mensili tramite delega codice NOIPA SMQ. La Federazione tratterà dal gettito totale 0,05 euro per iscritto tramite delega sindacale nel settore pubblico per la gestione amministrativa e la tenuta dei conti e verserà il corrispettivo degli iscritti al SAF. Nulla sarà dovuta alla federazione dalle iscrizioni dirette al SAF. I termini dell'accordo federale e dell'eventuale adesione a FeNSIR Formazione di cui all'art. 7 comma 9, saranno sottoscritti dal Segretario Generale pro tempore e il rappresentante legale dell'associazione sindacale e/o professionale aderente. L'eventuale adesione agli organi statutari di FeNSIR Formazione così come previsto comporterà un versamento aggiuntivo pari a 0.50 euro per iscritto, compresi gli iscritti con rimessa diretta.

Art. 4

I singoli associati sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione nella misura stabilita dagli organi statutari.

L'adesione alla Federazione comporta per tutti gli associati uguali diritti e doveri.

Art. 5

I SAF corrispondenti alle aree contrattuali di Università, Ricerca e AFAM, dispongono di propria autonomia amministrativa ed organizzativa, si dotano di un proprio Statuto, coerente con quello della Federazione, di un proprio codice fiscale, redigono un proprio bilancio che viene annualmente trasmesso alla Fe.N.S.I.R. secondo quanto previsto per tutti i SAF.

Art. 6

A tutti gli iscritti alla Federazione NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA è garantita la partecipazione democratica alla vita associativa e all'elezione degli organi di governo interno, purché in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 7

Sono Sindacati Autonomi Federati (SAF) della Fe.N.S.I.R.:

1. FeNSIR-SADOC, per la tutela del personale docente a tempo determinato e indeterminato della scuola Statale e Paritaria. Si suddivide in strutture corrispondenti al personale della scuola dell'Infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, insegnanti tecnico-pratici (inclusi i conversatori), docenti di sostegno di ogni ordine e grado.
2. FeNSIR-SAATA, per la tutela del personale Amministrativo Tecnico e Ausiliare valorizzandone le specificità, si suddivide dunque in strutture corrispondenti con i tre profili.
3. FeNSIR-SADIR, per la tutela contrattuale e la valorizzazione dei Dirigenti Scolastici.
4. FeNSIR-SAIR, per la tutela contrattuale e la valorizzazione del personale docente di religione cattolica.
5. FeNSIR-SAPED, per la tutela del Personale Educativo e la valorizzazione degli aspetti educativi dei Convitti.
6. FeNSIR-URA, per la tutela contrattuale e la valorizzazione del personale dell'Università, della Ricerca e dell'Afam. Si suddivide a sua volta in strutture corrispondente con le aree contrattuali (Università, Ricerca e AFAM);
7. FeNSIR-SAES, per la tutela contrattuale e la valorizzazione del personale docente, ATA e dirigente all'Estero.
8. FeNSIR-SAMM (Middle Management), al fine di proporre un'area media per la valorizzazione dei collaboratori dei dirigenti scolastici (vicepresidi ecc.) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. Si suddivide in due strutture corrispondenti con i due profili.
9. FeNSIR-Formazione, per l'aggiornamento e la formazione degli iscritti e dei dirigenti sindacali. Collabora con l'Associazione Culturale "Centro Servizi culturali, per l'Istruzione, la Ricerca e il Lavoro – CS-IRL". Tutti i SAF partecipano economicamente. Sono membri di diritto di FeNSIR-Formazione: la Segreteria Nazionale, i segretari nazionali responsabili dei SAF che mantengono, dopo l'adesione, autonomia organizzativa. Si caratterizza solo a livello nazionale. Il Presidente e il direttivo formato da cinque componenti, viene eletto tra i membri del Consiglio Nazionale. Mantiene una sua struttura autonoma. Il proprio patrimonio è formato dal gettito di euro 0.50 mensile per iscritto che viene trattenuto direttamente dal gettito dei singoli SAF.
10. Servizi CAF e Patronato, vengono svolti nella sede centrale o nelle sedi correlati tramite l'associazione CS-IRL e le partnership con altri sindacati o patronati confederati o affidato a specifica convenzione.

I Soci Fondatori della FeNSIR

Art. 8

I soci fondatori per i primi 5 mandati sono membri di diritto del Consiglio Nazionale della Fe.N.S.I.R. e godono i diritti di parola e di voto attivo e passivo e si aggiungono, qualora non fanno parte per elezione ad altri organi statutari, al Consiglio Nazionale o di altro organo esecutivo. Tale scelta ha il fine di garantire l'unitarietà e la crescita della stessa associazione sindacale. Decadono: al raggiungimento dei 75 anni di età; per mancato versamento della quota associativa o tramite delega o remissione diretta; per espulsione unanime con delibera dell'Assemblea Nazionale dei delegati; per dimissioni irrevocabili.

Organi della Federazione

Art. 9

Sono organi federali nazionali:

- l'Assemblea Nazionale
- il Segretario Generale Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono organi periferici regionali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Segretario Generale Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Collegio Regionale dei Sindaci.

Sono organi periferici provinciali:

- l'Assemblea provinciale;
- Il Segretario Generale Provinciale;
- la Segreteria Provinciale;
- il Consiglio Provinciale;
- il Collegio Provinciale dei Sindaci;
- il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- il Consiglio delle RSU e TAS, iscritti alla FeNSIR.

Art. 10

La Federazione NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA è fondata sul principio di **democrazia, trasparenza e partecipazione attiva**. Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi, ed in quelli di controllo, sono elettive. Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti. Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Le riunioni possono svolgersi sia a modalità in presenza che a distanza. Tutti gli iscritti e i dirigenti sindacali sono tenuti al rispetto delle deliberazioni assunte democraticamente. Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti o di controllo si rimanda alla redazione di uno specifico regolamento elettorale, unico per tutti i SAF. Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette e segrete. Non sono permessi accordi preliminari e di comodo. Gli organi esecutivi collegiali decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti da parte 75% degli iscritti o con effetto immediato in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza amministrativa.

Tutti gli organi durano in carica quattro anni.

Art. 11

Le cariche di Segretario Generale Nazionale, Regionale e Provinciale della Federazione non sono cumulabili fra loro e sono però compatibili con le cariche di Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale dei SAF. Sono inoltre incompatibili con il mandato parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi partiti politici, o con l'appartenenza agli uffici scuola dei partiti, salvo delibera favorevole unanime del Consiglio Nazionale. I membri del Collegio Provinciale, Regionale e Nazionale dei Sindaci e i membri del Collegio Provinciale e Nazionale dei Probiviri non possono far parte degli organi deliberanti della Federazione ai rispettivi livelli. Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Organi nazionali

Assemblea Nazionale

Art. 12

L'Assemblea Nazionale dei delegati, è l'organo fondamentale che delibera la linea della Federazione.

Ogni quattro anni, in occasione del rinnovo degli organi, assume la forma di congresso ordinario dell'organizzazione che è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente statuto. I delegati saranno eletti secondo quanto previsto dal successivo regolamento elettorale. L'Assemblea Nazionale è ambito supremo di definizione della linea politica unitaria.

Sarà compito dell'Assemblea Nazionale:

- a) esaminare e discutere la relazione sull'operato della Federazione e sulla situazione sindacale e scolastica e universitaria nel quadro sociale e politico;
- b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale;
- c) esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di elaborazione dei bilanci preventivi;
- d) eleggere il Segretario Generale, il/i Segretario/i Generale/i aggiunto/i, il Tesoriere Nazionale, il Collegio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri;

e) ratifica l'elezione dei membri del Consiglio Nazionale da parte dei SAF e che partecipano di diritto all'Assemblea Nazionale

f) approvare eventuali modifiche dello statuto.

I delegati all'Assemblea Nazionale sono eletti su base territoriale, o dai SAF secondo quanto stabilito dal successivo regolamento elettorale.

In prima applicazione è garantito almeno un rappresentante a tutte le organizzazioni incorporate nella Federazione.

Il Consiglio Nazionale

Art.13

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e dell'Assemblea Nazionale, che lo elegge.

Il Consiglio Nazionale si può articolare in commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di politica scolastica.

Il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione alla Federazione, fatto salvo quanto previsto statutariamente.

Il Consiglio Nazionale approva il regolamento unico elettorale sia di Federazione che dei SAF

Il Consiglio Nazionale si pronuncia sulle linee della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base per ciascun SAF

Il Consiglio Nazionale ha, in particolare, il compito di:

- vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e periferico della Federazione;
- designare i rappresentanti della organizzazione presso enti e commissioni;
- fissare i criteri per gli esoneri sindacali una volta raggiunta la rappresentatività.

Il Consiglio Nazionale è composto da massimo: 40 membri eletti, cinque per ogni SAF; dagli 8 segretari nazionali responsabili membri di diritto; dal presidente responsabile di Fe.N.S.I.R. Formazione, dal Segretario Generale e dal Tesoriere Nazionale, per un totale di massimo 51 membri ad essi si aggiungono i soci fondatori non eletti, esso si riunisce almeno ogni tre mesi, anche in modalità a distanza, ed ogni qual volta il Segretario Generale Nazionale, o la Segreteria Nazionale lo ritengano opportuno; si riunisce anche qualora lo richieda un terzo dei componenti, esso organizza i propri lavori secondo un proprio regolamento. Il Consiglio Nazionale per gravi irregolarità può commissariare le strutture periferiche della Federazione; può altresì per gli stessi gravi motivi commissariare i Sindacati Autonomi Federati di cui agli artt. 2-4-7 del presente statuto, qualora il SAF sia impossibilitata, per mancanza degli organi competenti a procedere autonomamente al commissariamento della propria struttura periferica. Il Consiglio Nazionale ratifica entro trenta giorni a pena di decadenza il commissariamento della struttura periferica della Federazione deliberato dalla Segreteria nei casi d'urgenza.

Il Segretario Generale Nazionale e staff del Segretario Generale Nazionale

Art. 14

- Il Segretario Generale Nazionale, membro di diritto del Consiglio Nazionale, rappresenta la Federazione NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale; attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statuari, nel rispetto dei principi di collegialità, con la Segreteria Nazionale, che presiede, dirige e coordina; organizza e cura i rapporti con le segreterie provinciali e regionali. Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare la Federazione e renderla sempre più rappresentativa assumendo opportune iniziative.
- Il/Il Segretario/i generale/i Nazionale/i aggiunto/i fa/fanno le veci del Segretario Generale Nazionale in caso di assenza e urgenza. È/sono eletto/i dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale.
- Lo Staff è formato dal Segretario Generale Nazionale, dal/dai Segretario/i generale/i nazionale/i aggiunto/i, dal Tesoriere Nazionale e due membri eletti dal Consiglio Nazionale, ha ruolo consultivo e supporta l'attività del Segretario Generale Nazionale.

La Segreteria Nazionale

Art. 15

La Segreteria Nazionale è organo esecutivo nazionale della Federazione; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocato periodicamente dal Segretario Generale Nazionale che redige l'ordine del giorno. La Segreteria è composta dal Segretario Generale Nazionale, dai Segretari Responsabili di cui all'art. 7 e degli eventuali segretari responsabili di cui all'art. 4 (annessionari). La Segreteria Nazionale dispone il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art. 17, lettera b) punto 3 del presente statuto nei confronti dell'associato che sia stato condannato con sentenza su fatti di particolare gravità sociale e scolastica e ne dispone il rinvio al Collegio Nazionale dei Proviviri.

Art. 16

Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale. Il Tesoriere è coadiuvato dai tesorieri dei SAF e dal Presidente di Fensir Formazione, insieme, con il Segretario Generale e il Segretario generale aggiunto formano il coordinamento Amministrativo del Sindacato. Il Tesoriere agisce in sintonia con la Segreteria Nazionale e il Segretario Generale Nazionale ed è garante della buona amministrazione del Sindacato. Il Consiglio Nazionale stabilisce le traenze del/dei conto/i corrente/i della Fensir e dei SAF.

Collegio dei Sindaci

Art. 17

Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Esso è organo perfetto. Il Collegio dei Sindaci risponde della propria attività davanti all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Il compito del Collegio dei Sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo della Federazione e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei Sindaci riferisce all'Assemblea Nazionale e al Consiglio Nazionale sui bilanci consuntivi

e preventivi della Federazione. I membri del Collegio dei Sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione; essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale retribuita. Il Collegio dei Sindaci è convocato dal suo Presidente, d'intesa con il Tesoriere Nazionale, almeno una volta all'anno.

Collegio Nazionale dei Proviviri

Art. 18

Il Collegio Nazionale dei Proviviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Esso è organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente.

Sono di competenza del Collegio Nazionale dei Proviviri:

- a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali si sia pronunciato il Collegio Provinciale dei Proviviri;
- b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse, nonché il giudizio sui membri degli organi nazionali, provinciali e regionali deferiti al Collegio. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è convocato dal suo Presidente. Gli atti del Collegio Nazionale dei Proviviri sono definitivi.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la deplorazione;
- 3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
- 4) l'espulsione.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria Nazionale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica. Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statuari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio Nazionale dei Proviviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Collegio Nazionale dei Proviviri decide in unica istanza entro 90 giorni.

STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 19

In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale unitaria della Fe.N.S.I.R.. Gli organi sindacali provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali dei SAF; attuano il collegamento tra la base provinciale e gli organi nazionali della Federazione; svolgono, nell'ambito della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi nazionali.

Il regolamento per l'elezione degli organi periferici provinciali e regionali verrà definito dal Consiglio Nazionale.

Consiglio Provinciale

Art. 20

Il Consiglio Provinciale è composto da tutti i segretari responsabili dei SAF più due membri eletti nei singoli SAF. Per ogni provincia il numero dei Consiglieri Provinciali è determinato in base alla presenza dei SAF costituiti. I Consiglieri Nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Provinciale della realtà territoriale in cui risultano iscritti. Il Consiglio Provinciale assume la direzione della Federazione nell'ambito delle competenze di cui all'art. 20; dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza. Il Consiglio Provinciale designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione delle commissioni di studio.

Segretario e Segreteria Provinciale

Art. 21

Il Consiglio Provinciale elegge il Segretario Generale Provinciale. La segreteria provinciale è formata dai segretari responsabili dei SAF o comunque non inferiore a tre membri, specifico regolamento determinerà le modalità di elezione o nomina. Nel corso della sua prima riunione, la Segreteria Provinciale elegge, nel proprio seno, un Tesoriere. Il Segretario Generale Provinciale ha la rappresentanza legale della Federazione nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità della Segreteria. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Segretario Generale Provinciale. La Segreteria Provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della provincia, convoca il Consiglio e gli altri organismi provinciali e ne esegue le deliberazioni.

Art. 22

Il Consiglio Provinciale delle RSU e TAS, presieduto dal Segretario Generale provinciale o da un suo delegato, ha funzioni consultive relativamente all'indirizzo della contrattazione di istituto o di ente e fornisce pareri non obbligatori e non vincolanti; viene convocato dal Segretario Generale Provinciale ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

Le Sedi provinciali

Art. 23

Tutti i SAF individuano collegialmente una sede unitaria della Fe.N.S.I.R. le cui spese sono condivise proporzionalmente dalle rimesse degli iscritti per ciascun settore o struttura.

La Sede provinciale può corrispondere con la sede della Confederazione.

Collegio Provinciale dei Sindaci

Art. 24

Il Collegio Provinciale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci. In caso di mancanza di un collegio provinciale le prerogative vengono esercitate a livello regionale o nazionale, secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale.

Collegio Provinciale dei Proviviri

Art. 25

Il Collegio Provinciale dei Proviviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. Esso svolge nell'ambito della propria competenza compiti analoghi a quelli esercitati dal Collegio Nazionale dei Proviviri. In caso di mancanza di un collegio provinciale, le prerogative vengono direttamente assunte dal Collegio Nazionale dei Proviviri.

L'Assemblea Regionale

Art. 26

L'Assemblea Regionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee Provinciali secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale nazionale, fanno parte di diritto: i segretari responsabili eletti dei SAF regionali, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale nazionale. L'Assemblea Regionale dibatte e delibera le linee generali di politica sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali. Ha il compito, inoltre, di eleggere il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Sindaci.

Consiglio Regionale

Art. 27

Il Consiglio Regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea politica sindacale espressa dal Congresso Regionale e dalle determinazioni assunte dagli organi deliberanti nazionali ha le seguenti prerogative:

- a) delibera su tutte le materie di carattere regionale;
- b) elegge, il Segretario Generale Regionale;
- c) esprime le proprie valutazioni sull'attività del Segretario Generale Regionale e della Segreteria Regionale;
- d) delibera azioni sindacali di portata regionale.

Il Segretario Generale Regionale

Art. 28

Il Segretario Generale Regionale:

- a) ha la rappresentanza politica e legale della Federazione nella regione;
- b) attua, nel rispetto del principio della collegialità, con la Segreteria Regionale, la linea di politica sindacale deliberata dall'Assemblea Regionale e dal Consiglio Regionale;
- c) cura i rapporti con i Segretari Provinciali, sia di Federazione che di settori e strutture;
- d) mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione per valorizzare la Federazione, assumendo opportune iniziative;
- e) convoca e presiede, d'intesa con la Segreteria Regionale, il Consiglio Regionale.

La Segreteria Regionale

Art. 29

La Segreteria Regionale è composta da:

- il Segretario Generale Regionale;
- dai segretari regionali responsabili dei SAF.

Nella sua collegialità:

- a) attua le delibere del Consiglio Regionale;
- b) predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale, in armonia con la linea politica nazionale ed elegge, tra i suoi componenti, il tesoriere;
- c) nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici. Le Sedi Regionali

Art. 30

Tutte le strutture o settori individuano collegialmente una sede unitaria della Fe.N.S.I.R. le cui spese sono condivise proporzionalmente dalle rimesse degli iscritti per ciascun settore o struttura. La sede regionale dovrà essere individuata nel capoluogo di regione e può essere condivisa con la sede provinciale della Fe.N.S.I.R. o della Confederazione..

Collegio Regionale dei Sindaci

Art. 31

Il Collegio Regionale dei Sindaci si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del Collegio Nazionale dei Sindaci.

Art. 32

Il patrimonio della Federazione NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA è costituito:

- a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate sono costituite:

a) dalle quote d'iscrizione;

b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;

c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione ai soci in modo diretto o indiretto. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge. Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili. I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente, pubblicati ed inviati agli iscritti

Ogni quadrimestre gli iscritti potranno accedere alla rendicontazione e ricevere copia delle spese sostenute dall'associazione sindacale e dei servizi attivati a loro favore.

Art. 33

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con votazione a maggioranza qualificata di due terzi (2/3).

Art. 34

L'Associazione può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale in seguito a referendum che abbia riportato il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Norme transitorie e finali

Art. 35

I SAF di cui all'Art. 7 non godranno di autonomia finanziaria e organizzativa fino al raggiungimento di 10 000 iscritti a livello nazionale della Fe.N.S.I.R., salvo positiva valutazione di fattibilità da parte della Segreteria Nazionale e delibera favorevole del Consiglio Nazionale può essere concessa anticipatamente autonomia finanziaria e/o organizzativa ai SAF che raggiungeranno almeno 1250 iscritti con delega noipa. Fatta eccezione di quanto previsto all'art. 4. Raggiunta e superata la soglia prevista da questo articolo si procederà all'applicazione di quanto previsto all'art. 2.

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Approvato all'unanimità dal Congresso Nazionale in data 21 febbraio 2023

FEDERAZIONE NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA
Via Divisione Tridentina n. 5 – 24121 BERGAMO

Tel. 0694801556 – PEO segreteria@fensir.it PEC segreteria@pec.fensir.it

C.F. 95253070163

www.fensir.it

www.sadoc.it – www.nuovosair.it – www.agorairc.it – www.cs-irl.it
<https://saata.fensir.it> – <https://samm.fensir.it>
<https://formazione.fensir.it>

